

DECRETO LEGGE 3 Maggio 2016, n. 59

SCHEMA CON LE PRINCIPALI NOVITA'

Art.	Contenuto	Commento
<p>Art. 1. Pegno mobiliare non possessorio.</p>	<p>Con esso gli imprenditori regolari (cioè formalmente iscritti nel registro delle imprese) possono costituire pegno sui «beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati».</p> <p>Il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo.</p> <p>Si introduce, inoltre, un registro digitale, denominato “Registro dei pegni non possessori” e tenuto dalla Agenzia delle entrate.</p>	<p>Superando la nostra millenaria tradizione, secondo cui il pegno ha carattere reale, per favorire l'impresa nelle attività di produzione del reddito in caso di fabbisogno di accesso al credito, viene introdotto, sul modello di esperienze straniere, il c.d. «Pegno mobiliare non possessorio», grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa (per esempio, un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell'ordinamento precedente perdeva l'uso del bene gravato da pegno).</p>
<p>Art. 2. Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato.</p>	<p>Introduce nel T.U.B. un nuovo art. 48-bis, rubricato «Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato», con cui viene prevista la possibilità per gli imprenditori di concludere - ma esclusivamente con una banca o altro istituto finanziario autorizzato, diversamente dal nuovo pegno «non possessorio», che non incontra limiti di applicabilità soggettivi e di cui al punto che precede - un contratto di finanziamento, che a garanzia dell'adempimento trasferisce la titolarità di un diritto reale immobiliare all'istituto finanziatore, ma tale trasferimento è «sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore».</p> <p>Nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate.</p> <p>Nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o semestrali) l'inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta.</p> <p>Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti.</p> <p>Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito</p>	<p>Per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al c.d. “patto marciano”.</p> <p>Quest'ultimo contempla la possibilità che, nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile, le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene stesso, che diviene efficace solo in caso di inadempimento del debitore.</p> <p>Esclusa da questa disciplina la residenza dell'imprenditore.</p> <p>Nelle speranze del legislatore dovrebbero divenire superflui i processi di espropriazione forzata immobiliare a tutela degli istituti di credito, i quali anziché iscrivere ipoteca, potranno ottenere direttamente la titolarità del bene.</p>

	<p>residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore. Se le parti tra le quali è già in vigore un contratto di finanziamento lo desiderano, possono rinegoziare il contratto di finanziamento già in essere, e in questo contesto possono adottare il patto marciano.</p>	
<p>Art. 3. Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.</p>	<p>Istituito presso il Ministero della giustizia un «Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi», che dovranno essere tutte digitalizzate.</p>	<p>Viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere tutte digitalizzate. Viene, così, data attuazione all'art. 24, Reg. UE 20 maggio 2015, n. 848/2015, relativo alle procedure d'insolvenza. Tale previsione è applicabile solo a decorrere dal 26 Giugno 2018.</p>
<p>Art. 4. Disposizioni in materia espropriazione forzata.</p>	<p><u>Modificati:</u> l'art. 492 c.p.c. in tema di atto di pignoramento, il quale adesso deve contenere un nuovo avvertimento al debitore; l'art. 615 c.p.c., con il quale ora sono adottati termini più brevi per l'opposizione agli atti dell'esecuzione per il debitore; l'art. 648 c.p.c., secondo cui il giudice dovrà disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore.</p> <p><u>Novellati anche:</u> l'art. 503 c.p.c.; l'art. 532 c.p.c.; l'art. 560 c.p.c.; l'art. 569 c.p.c.; l'art. 588 c.p.c.; l'art. 591 c.p.c.; l'art. 596 c.p.c.</p> <p><u>Introdotta ex novo:</u> l'art. 590-bis.</p>	<p>Per ridurre i tempi di recupero dei crediti vengono adottati termini più brevi per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell'esecuzione, il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore, l'acquirente del bene in un'asta giudiziaria può indicare l'assegnazione dello stesso a un soggetto terzo.</p>
<p>Art. 5. Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati.</p>	<p>Modificato l'art. 155-sexies disp.att. c.p.c., estendendo ulteriormente l'ambito di applicazione dello strumento della ricerca telematica dei beni da pignorare.</p>	